



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-00055 DEL DEPUTATO DORI DEVIS (RES. N. 8 del 9 NOVEMBRE 2022 - TESTO RIFORMULATO COME DA RES. N. 9 del 10 NOVEMBRE 2022).

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante - dopo avere premesso che *"...il 9 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 206 del 2021 recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile; l'art. 1 comma 32 della predetta legge ha modificato l'art. 543 del cpc, aggiungendo dopo il quarto comma due nuovi commi; il nuovo quinto comma dell'art. 543 del cpc, in vigore dal 21 giugno 2022, stabilisce che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con l'indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento; tale previsione pone a carico del creditore procedente non solo un ulteriore oneroso adempimento, peraltro a pena di inefficacia del pignoramento, ma lo costringe di fatto a indicare una data di udienza di assegnazione delle somme pignorate abbastanza lontana nel tempo, considerato che, oltre a depositare nel fascicolo l'iscrizione a ruolo del pignoramento, il creditore procedente deve attendere l'attribuzione del numero di ruolo al fascicolo da parte della cancelleria, deve notificare sia al debitore sia al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con l'indicazione del numero e, infine, depositare nel fascicolo le notifiche eseguite..."* - domanda al Ministro della Giustizia *"...se...intenda, con iniziative di carattere normativo, prevedere l'eliminazione dell'incombenza prevista dall'art. 543 comma 5*

del cpc messa a carico del creditore procedente e, in ogni caso, se intenda chiarire in modo definitivo e tempestivo l'interpretazione da dare al nuovo art. 543 comma 5 del cpc, escludendo che la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo sia da considerarsi un atto di esecuzione proprio dell'ufficiale giudiziario, prevedendo che tale incombenza possa essere espletata direttamente dal legale del creditore procedente anche a mezzo di notifica in proprio, se a ciò il legale sia espressamente autorizzato, ovvero a mezzo di notifica pec...".

Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che la questione tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo è sorta in seguito alla attribuzione alla stregua della nota estesa in data 20 settembre 2022 dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio IV, Reparto UNEP - del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero degli adempimenti di notifica al debitore e al terzo pignorato dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al funzionario UNEP/ufficiale giudiziario, in quanto adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento e che devono considerarsi inseriti nell'ambito dell'*iter* dell'esecuzione forzata, i cui atti ove compiuti dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario prevedono ai sensi dell'art. 116 del DPR del 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) la registrazione in appositi registri cronologici conformi ai modelli stabiliti con decreto ministeriale.

Invero gli atti di esecuzione forzata compiuti dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 116 del DPR del 15 dicembre 1959 n. 1229 devono essere registrati nel mod. C o C/ter (in quest'ultimo caso se si verte in materia di lavoro), motivo per il quale si era concluso nel senso che anche la notifica dell'avviso previsto dal comma 5 dell'art. 543 cpc - rubricato con l'espressa dicitura "Forma del pignoramento" -, configurandosi come un atto inserito nell'ambito dell'*iter* dell'esecuzione forzata di valore indeterminato in quanto non legato né al precetto né all'importo della somma pignorata, dovesse essere iscritto nel registro cronologico mod. C o C/ter.

Nella summenzionata nota del 20 settembre 2022 era stata privilegiata l'esigenza di tracciare tutti gli atti della procedura esecutiva del pignoramento presso terzi in un unico registro cronologico, per un più facile riscontro e per una più agevole verifica di tutti gli atti entrati a fare parte della procedura stessa.

La classe forense nel suo complesso (Consiglio Nazionale Forense, Associazione Italiana Giovani Avvocati e vari Consigli dell'Ordine) evidenziava in senso contrario la natura comunicatoria della notifica dell'avviso previsto dal comma 5 dell'art. 543 cpc, ciò che porta a ritenere che siffatta notifica costituisca un atto della parte e non del funzionario UNEP/ufficiale giudiziario.

Così nella successiva nota estesa in data 8 novembre 2022 la Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio IV, Reparto UNEP - del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero chiariva che la precedente nota del 20 settembre 2022 *“...ha un valore esclusivamente interno all'Amministrazione Giudiziaria e attinente alla gestione delle risorse umane (in particolare per quanto concerne l'inquadramento dell'attività svolta dal personale UNEP) e non incide minimamente sul sistema processuale. In particolare, il contenuto della suddetta nota non lascia intendere in alcuna sua parte - né sarebbe la sedes materiae competente - alcuna immutazione dell'ordinaria disciplina dell'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi e della notifica del relativo avviso al debitore e al terzo pignorato...”*.

Da ciò consegue che la notifica al debitore e al terzo pignorato dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento a norma del comma 5 dell'art. 543 cpc rimane un incombente a carico del legale del creditore procedente, che potrà a questo scopo avvalersi delle varie modalità di notificazione consentite: a mezzo di notifica in proprio ai sensi della legge del 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), a mezzo di notifica pec e, infine, anche a mezzo del funzionario UNEP/ufficiale giudiziario, con conseguente iscrizione

in tale ultima ipotesi nel relativo cronologico mod. A o *A/ter* (se si verte in materia di lavoro).

Deve essere infine ricordato che non vi sono iniziative legislative in corso sullo specifico tema sinora esaminato.

Il Ministro

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a cursive name.

